



Comune di Carugate
Provincia di Milano

Corpo di Polizia Municipale
tel. 029254879 – fax 0292158247

REGOLAMENTO

PER LA

DISCIPLINA

DEL COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 23.07.2009



Comune di Carugate
Provincia di Milano

Corpo di Polizia Municipale
tel. 029254879 – fax 0292158247

INDICE

Titolo I normativa generale

- Art. 01 Oggetto
- Art. 02 Definizioni
- Art. 03 Finalità
- Art. 04 Compiti degli Uffici Comunali
- Art. 05 Sospensione dell’Autorizzazione d’esercizio
- Art. 06 Pulizia di posteggio
- Art. 07 Orari
- Art. 08 Festività
- Art. 09 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 10 Sanzioni
- Art. 11 Validità delle presenze
- Art. 12 Giustificazione per mancato utilizzo del posteggio
- Art. 13 Calcolo delle presenze nel mercato
- Art. 14 Spostamento soppressione trasferimento del mercato
- Art. 15 Concessione del posteggio durata rinnovo
- Art. 16 Dimensioni dei posteggi
- Art. 17 Richiesta di trasferimento nell’ambito del mercato
- Art. 18 Scambio reciproco di posteggio
- Art. 19 Attività con il sistema del battitore
- Art. 20 Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 21 Decadenza della concessione del posteggio
- Art. 22 Pagamento del canone concessorio
- Art. 23 Revoca del posteggio
- Art. 24 Mercato: ubicazione e prescrizioni
- Art. 25 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 26 Normativa igienico - sanitaria



TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche:* l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche:* le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato:* l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci a 1 dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per mercato specializzato od esclusivo:* un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- e) per mercato stagionale:* un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- f) per presenze effettive in un mercato:* il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- g) per presenze in un mercato:* il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- h) per fiera:* la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i) per fiera specializzata:* la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato



Comune di Carugate
Provincia di Milano

Corpo di Polizia Municipale
tel. 029254879 – fax 0292158247

al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

j) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;

k) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;

l) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

m) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

n) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

o) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;

p) per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;

q) per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;

r) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

s) per Bollettino Ufficiale della Regione: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

t) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

u) per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

v) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

z) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

x) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

y) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

aa) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

ab) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

ac) per ordinanza del Ministro della Salute: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002;



Art. 3 **Finalità**

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;
 - d) valorizzare la funzione commerciale resa dal mercato;
1. L'area mercatale in p.zza A. Moro/S. Filippo Neri è strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo, all'offerta commerciale già esistente nel territorio comunale, alla messa in sicurezza degli stessi operatori nonché dei consumatori, un facile accesso di questi ultimi, un spazio sufficiente per il parcheggio dei mezzi degli operatori, il minimo disagio alla popolazione, la salvaguardia dell'attività commerciale in atto, la tutela dell'incolumità pubblica;

Art. 4 **Compiti degli uffici comunali**

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nel mercato, spettano al Comune che le esercita attraverso l'ufficio Commercio assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza in collaborazione con la Polizia Locale.

1. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento del mercato, gli operatori addetti alla vigilanza operano in conformità alle direttive impartite dal Comandante della Polizia Locale.

Art. 5 **Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazione accertata con provvedimenti definitivi, i Settori III e V dispongono la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.
2. Si considerano di particolare gravità in via tassativa: a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e dell'area mercatale; b) l'abusiva estensione della superficie autorizzata; c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo; d) il mancato pagamento dei canoni, imposte o tributi dovuti all'amministrazione comunale e le disposizioni anche verbali impartite dagli agenti di P.L. inerente l'attività mercatale in generale.



Art. 6 **Pulizia del posteggio**

I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conferiti secondo le modalità previste dal “Regolamento comunale dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati e per le raccolte differenziate”.

1. I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate al commercio su aree pubbliche devono essere raccolti e conservati fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione. A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune (raccolta differenziata). Gli operatori devono lasciare i posteggi sgombri da rifiuti non disperdendoli al suolo.

Art. 7 **Orari**

1. In conformità agli indirizzi della L.R. in materia d’orari per il commercio su aree pubbliche, l’attività mercatale si esercita tenendo conto delle seguenti indicazioni orarie:

- a) la fascia lavorativa oraria è compresa tra le ore 6,00 e le ore 13,30;
- b) Alla data d’entrata in vigore del presente regolamento l’orario di vendita del mercato è fissato dalle ore 07:00 alle ore 13:30. Gli ambulanti devono occupare i posti loro assegnati non prima delle ore 06:00 ed entro le 07.30. Alle ore 14,30 l’area del mercato dovrà essere sgombrata dal banco e dalle merci al fine di consentire la pulizia della stessa. Dalle ore 13,30 alle ore 14,30 non può essere effettuata alcuna contrattazione di vendita; alle ore 08:30 inizia la spunta con l’assegnazione definitiva per quel giorno degli stalli liberi. E’ consentito occupare gli stalli agli assegnatari arrivati in ritardo per cause di forza maggiore, purché il ritardo non si prolunghi oltre le ore 08:00. E’ vietata l’istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive. E’ vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.

Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o di pubblico interesse.

Art. 8 **Festività**

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non sarà effettuato. In tal caso il Comune, discrezionalmente, può, a richiesta dei soggetti, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un altro giorno, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.
2. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e gli operatori intendano effettuarlo in detto giorno festivo, i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta 30 giorni prima. La proposta, per la decisione, viene sottoposta all’esame della Giunta Comunale.



Art. 9

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento del mercato è interdetta al traffico veicolare, compreso i velocipedi nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 10

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del D.lgs. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00 tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dai responsabili, dell'entità e della gravità della violazione ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella fattispecie l'art. 10 L. 689/81 - art. 16 L. 20 dicembre 2002 n° 30 sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 e l'art. 7 bis del T.U.E.L. D. Lgs 267/2000, in cui si prevede che alle violazioni ai regolamenti comunali si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00;
2. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente su disposizione verbale degli organi accertatori, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale d'accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
3. Quando il trasgressore non esegue l'obbligo si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore/obbligato in solido.

Art. 11

Validità delle presenze

Ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nei mercati è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti. Per presenza s'intende l'installazione fisica dei banchi dentro gli stalli assegnati e non la mera presenza fisica dei titolari.

1. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale titolo autorizzativo che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.
3. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori che devono esibire l'originale del titolo autorizzativo.



Art. 12

Giustificazione per mancato utilizzo del posteggio

1. In caso di assenza per malattia il certificato medico, rilasciato dal medico di base, deve essere prodotto dall'interessato il più presto, non appena si manifesta l'impossibilità a lavorare, e comunque entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi della prima giornata di assenza.
2. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata l'impossibilità del o degli altri soci a partecipare al mercato, in base alle cause giustificative ammesse dal regolamento (malattia, gravidanza, servizio militare) e la mancanza di collaboratori e/o dipendenti in grado di esercitare l'attività se viene meno la direzione del titolare del posteggio.

Art. 13

Calcolo delle presenze nei mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto a presentarsi nel mercato entro l'orario previsto nel presente regolamento.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà ritenuto assente a tutti gli effetti. La Polizia Locale provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio Polizia Locale nei giorni ed ore d'apertura al pubblico.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, dal personale della Polizia Locale con inizio alle ore 08:30.

Art. 14

Spostamento, soppressione, trasferimento del mercato

1. La soppressione del mercato e lo spostamento del giorno settimanale di svolgimento sono deliberati dal Consiglio Comunale sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti nel mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per: *a)* motivi di pubblico interesse; *b)* cause di forza maggiore; *c)* limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità: *a)* anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato; *b)* anzianità di presenza effettiva registro imprese; *c)* dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti. L'anzianità rimane valida anche in caso di cessione o donazione nell'ambito familiare.



Art. 15 **Concessione del posteggio – durata – rinnovo**

La concessione dei posteggi ha la durata di dieci anni ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività.

Art.16 **Dimensioni dei posteggi**

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio presenti un nuovo veicolo per la vendita dei prodotti, la sagoma complessiva di quest'ultimo non può superare la superficie dell'area già concessa.

Art. 17 **Richiesta di trasferimento nell'ambito del mercato**

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità: a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato per la vendita; b) sorteggio.

La graduatoria è approvata con provvedimento del Settore III e pubblicata All'albo Pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 18 **Scambio reciproco di posteggio**

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno d'accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi è di competenza del Settore preposto. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Lo scambio dei posteggi avverrà nei modi consentiti da presente regolamento.



Art. 19 **Attività con il sistema del “battitore”**

I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del “battitore”, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2000, sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato con le associazioni di categoria degli operatori.

1. L'assegnazione è operata dall'ufficio Polizia Locale.
2. In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore ad mesi sei, l'area sarà recuperata dal Comune e discrezionalmente inserita tra i normali posteggi da assegnare.

Art. 20 **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione del posteggio e delle sanzioni pecuniarie amministrative, possono vendere solo prodotti di produzione propria certificati. Per l'assegnazione del posteggio valgono i criteri del presente regolamento.
3. Ai produttori agricoli è riservato un posteggio nel mercato per il settore alimentare in base alla stagionalità dei loro prodotti alimentari.
4. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate nel presente regolamento.
5. Il posteggio concesso ai produttori agricoli, se non viene temporaneamente utilizzato dagli stessi, può essere assegnato, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari d'autorizzazione amministrativa tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 21 **Decadenza dalla concessione del posteggio**

L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. In questi casi il mancato utilizzo del posteggio deve essere giustificato secondo le comunicazioni di giustificazione.

1. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è quantificato proporzionalmente alla durata dell'attività stagionale (anno solare).
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



Art. 22
Pagamento del canone concessorio

1. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
2. La tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta brevi manu agli operatori di P.L. che ne rilasceranno ricevuta.

Art. 23
Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Settore III che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera r.r. avviso di ricevimento.

Art. 24
Mercato: ubicazione e prescrizioni

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di sabato nell'area individuata nella planimetria allegata che è parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. L'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su AA.PP. – via S. Filippo Neri sino all'intersezione con via Tresoldi e la p.zza A. Moro è di mq. 4.480,00 (quattromilaquattrocentoottanta).
3. Il mercato non è suddiviso in settori merceologici comprendendo genericamente alimentari non alimentari, produttore agricolo e battitore quando sono presenti, ossia ordinario con merceologia libera.
4. I posteggi riservati agli alimentari, ad oggi, non sono dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
5. Sono integralmente recepite, con l'approvazione del presente regolamento, le prescrizioni di cui alla Deliberazione di G.C. n° 79 del 20.03.07, di seguito riassunte:
 - a) I banchi vendita, i veicoli con le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio in modo da non arrecare intralcio alla circolazione pedonale e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro ed in ogni caso non devono essere d'ostacolo al passaggio dei mezzi d'emergenza.



- b) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
- c) I concessionari dei posteggi che utilizzino il GPL devono obbligatoriamente essere in possesso della dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della L. 46/90;
- d) Pena l'esclusione giornaliera del mercato l'operatore ha l'obbligo d'esibire l'autorizzazione originale commercio AA.PP. ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- e) Fatti salvi i diritti acquisiti non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi;
- f) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività;
- g) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2.
- h) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- i) E' vietata ogni forma d'illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema dell'incanto;
- l) Gli esercenti il commercio su AA.PP. devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

Art. 25

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti le vie adiacenti l'area mercatale.

Art. 26

Normativa igienico-sanitaria

1. Sono abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili con il presente Regolamento nonché lo stesso regolamento attualmente in vigore.
2. Il presente Regolamento composto da 26 articoli e 11 pagine ed entrerà in vigore nei modi e tempi stabiliti nel vigente Statuto comunale. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.